

Contratto di fideiussione

in virtù dell'ordinanza del [25 marzo 2020] concernente le misure finanziarie volte ad attenuare gli effetti del coronavirus («ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19»)

tra

[**nome della cooperativa di fideiussione**], _____
[**indirizzo, NPA, luogo**], _____

(di seguito «FIDEIUSSORE SOLIDALE»)

e

[**banca**], _____
[**indirizzo, NPA, luogo**], _____

(di seguito «MUTUANTE»)

(singolarmente la «PARTE», assieme le «PARTI»)

relativo alla concessione di una **fideiussione solidale** a garanzia di un credito PLUS correlato a COVID-19 accordato dal MUTUANTE a favore di [**mutuatario**] _____
(di seguito «MUTUATARIO»)

1. Introduzione

- 1.1 A seguito della pandemia di COVID-19 il MUTUATARIO ha subito un notevole pregiudizio economico, in specie per quanto riguarda la cifra d'affari, e necessita di un credito bancario per far fronte alle sue esigenze di liquidità. A tale scopo, il MUTUATARIO ha chiesto al MUTUANTE la concessione di un credito per un importo totale di [**importo**] _____ franchi.
- 1.2 Conformemente al contratto di credito del [**data**] _____ concluso tra il MUTUANTE e il MUTUATARIO (di seguito «CONTRATTO DI CREDITO»), il MUTUANTE è disposto a concedere al MUTUATARIO per lo scopo summenzionato un credito della durata di [**durata**] _____ per un importo di [**importo**] _____ franchi (di seguito «CREDITO»). Le copie della richiesta di credito e del CONTRATTO DI CREDITO sono aggiunti al presente contratto di fideiussione come allegati 1 e 2.

2. Impegno di fideiussione

2.1 Il FIDEIUSSORE SOLIDALE dichiara irrevocabilmente, nei confronti del MUTUANTE, fino a concorrenza dell'importo massimo (di seguito «**IMPORTO MASSIMO**») di

[0.85 * (1.10 * importo del credito)] franchi

[IMPORTO MASSIMO] _____

di farsi garante ai sensi dell'articolo 496 del Codice delle obbligazioni (CO) per il soddisfacimento, attuale e futuro, dell'85 per cento dei crediti che il MUTUANTE vanta nei confronti del MUTUATARIO in forza del CONTRATTO DI CREDITO o in relazione ad esso, indipendentemente dai motivi giuridici su cui si fondano questi crediti e dalla loro natura giuridica (sia pretese derivanti da un contratto oppure legate a atti illeciti o a un indebito arricchimento, sia pretese di diversa natura, in particolare anche nel caso di un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare) («**CREDITI GARANTITI**»).

Il MUTUANTE può in ogni caso chiedere al FIDEIUSSORE SOLIDALE al massimo il pagamento dell'importo totale del credito garantito, dedotti gli ammortamenti già effettuati, a cui si aggiungono gli interessi non versati, corrispondenti a un interesse annuo, e gli interessi decorrenti dal ricorso alla fideiussione solidale (cfr. n. 3.1 più sotto).

2.2 Fino a concorrenza dell'IMPORTO MASSIMO il FIDEIUSSORE SOLIDALE risponde anche del danno derivante dal mancato rapporto fondamentale (CONTRATTO DI CREDITO e basi di altri CREDITI GARANTITI; art. 499 cpv. 2 n. 1 CO). In deroga all'articolo 499 capoverso 2 numero 3 CO, gli interessi effettivamente maturati fino a un massimo di un interesse annuo e gli interessi decorrenti dal ricorso alla fideiussione solidale (cfr. n. 3.1 più sotto) fanno parte dell'IMPORTO MASSIMO e, inoltre, non è prevista alcuna responsabilità del FIDEIUSSORE SOLIDALE per gli interessi maturati o maturandi.

2.3 La fideiussione solidale fondata sul presente contratto di fideiussione è valida anche per tutte le modifiche e le aggiunte al rapporto fondamentale (CONTRATTO DI CREDITO e basi di altri CREDITI GARANTITI), in particolare per eventuali proroghe della durata del CONTRATTO DI CREDITO o di altri CREDITI GARANTITI, sempre che il FIDEIUSSORE SOLIDALE abbia approvato tali modifiche e aggiunte.

2.4 La fideiussione solidale fondata sul presente contratto di fideiussione è valida a prescindere se per i CREDITI GARANTITI sussistano altre garanzie o privilegi.

2.5 L'IMPORTO MASSIMO della fideiussione solidale definito nel presente contratto di fideiussione (n. 2.1) non si riduce durante il periodo di validità della stessa.

3. Ricorso alla fideiussione e prestazione da fornire

3.1 Il MUTUANTE può ricorrere al FIDEIUSSORE SOLIDALE mediante apposita dichiarazione, quando il MUTUATARIO, nonostante diffida e fissazione di un termine supplementare di un mese, non adempie gli obblighi derivanti dal CONTRATTO DI CREDITO o in relazione ad altri CREDITI GARANTITI e/o il MUTUATARIO è manifestamente insolvente oppure nei suoi confronti è pendente una procedura di fallimento, concordataria, di pignoramento o di

differimento del fallimento. Se una delle condizioni precitate è soddisfatta, su richiesta del MUTUANTE, il FIDEIUSSORE SOLIDALE deve effettuare il pagamento fino a concorrenza dell'IMPORTO MASSIMO al più tardi entro tre (3) mesi. In questo periodo gli interessi continuano a decorrere e non rientrano nel campo di applicazione della limitazione prevista all'articolo 3 capoverso 1 dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19, ma sono contemplati dalla fideiussione solidale in aggiunta a un interesse annuo.

3.2 Il MUTUANTE non è tenuto ad avviare preventivamente un'azione legale o una procedura d'esecuzione nei confronti del MUTUATARIO o a realizzare eventuali impegni immobiliari (art. 496 cpv. 1 CO). Conformemente all'articolo 496 capoverso 2 CO, le parti convengono inoltre che il MUTUANTE non è nemmeno tenuto a realizzare preventivamente eventuali pegni su mobili e su crediti e altre garanzie.

4. Diritti e obblighi del mutuante

4.1 Con la firma del presente contratto di fideiussione, il MUTUANTE conferma al FIDEIUSSORE SOLIDALE e alla Confederazione Svizzera quanto segue:

- a) il CONTRATTO DI CREDITO è stato concluso con un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera, che (i) nel CONTRATTO DI CREDITO ha fornito le dichiarazioni secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19 e (ii) dispone di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI);
- b) nell'ambito di un'autodichiarazione, il MUTUATARIO ha confermato al MUTUANTE che (i) la sua cifra d'affari (chiusura singola, non consolidata) non supera l'importo di 500 milioni di franchi e (ii) il CREDITO ammonta al massimo al 10 per cento della cifra d'affari (chiusura singola, non consolidata) del MUTUATARIO secondo il conto annuale definitivo del 2019 oppure, se quest'ultimo non è ancora disponibile, secondo la versione provvisoria del conto annuale del 2019 o la versione definitiva del conto annuale del 2018. Il MUTUATARIO ha inoltre fornito le altre autodichiarazioni di cui all'allegato 1 (domanda di credito PLUS legato al COVID-19);
- c) sulla base di un esame del credito eseguito secondo la prassi del settore, il MUTUANTE, tenendo conto della fideiussione solidale secondo l'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19, ha preso nei confronti del MUTUATARIO una decisione positiva in merito alla concessione del credito;
- d) il CONTRATTO DI CREDITO prevede che il CREDITO non possa essere utilizzato dal MUTUATARIO per i seguenti scopi:
 - (i) distribuzione di dividendi o restituzione di apporti di capitale, o
 - (ii) concessione di prestiti attivi, o
 - (iii) rifinanziamento di prestiti privati o agli azionisti (fermo restando che i crediti bancari non sono considerati prestiti privati); è ammesso il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso il MUTUANTE, o
 - (iv) restituzione di prestiti di gruppo, o

- (v) trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo l'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19 a una società del gruppo, cui si ricollega direttamente o indirettamente il MUTUATARIO, la quale non ha la propria sede in Svizzera;
 - e) il CREDITO è remunerato secondo l'articolo 13 capoversi 3 e 4 dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19 e il CONTRATTO DI CREDITO prevede una regolamentazione dell'ammortamento conforme a quella prevista nell'articolo 13 capoversi 1 e 2 dell'ORDINANZA SULLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI COVID-19.
- 4.2 Se il MUTUATARIO è in ritardo di sei mesi nel pagamento del capitale, degli interessi per un semestre o di un ammortamento annuo secondo il CONTRATTO DI CREDITO, il MUTUANTE deve avvertirne il FIDEIUSSORE SOLIDALE all'indirizzo che ha comunicato. Su richiesta, il MUTUANTE deve in ogni tempo informare il FIDEIUSSORE SOLIDALE dello stato del debito principale.
- 4.3 In caso di fallimento o di procedura concordataria del MUTUATARIO, il MUTUANTE deve notificare il suo credito e fare tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti. Il MUTUANTE deve avvertire il FIDEIUSSORE SOLIDALE del fallimento e della moratoria concordataria del MUTUATARIO, non appena ne viene a conoscenza.
- 4.4 Se il MUTUANTE non adempie i suoi obblighi conformemente al presente numero 4 o se quanto confermato ai sensi del numero 4.1 si rivela inesatto, il MUTUANTE risponde nei confronti del FIDEIUSSORE SOLIDALE dei danni conseguenti.

5. Esonero dall'osservanza degli obblighi di mantenimento del segreto

Con la conclusione del presente contratto di fideiussione il MUTUANTE conferma al FIDEIUSSORE SOLIDALE che:

- a) il MUTUATARIO ha esonerato il MUTUANTE dal mantenere il segreto bancario nei confronti del FIDEIUSSORE SOLIDALE, dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni così come della Banca nazionale svizzera, nonché nei confronti dei loro consulenti;
- b) il MUTUATARIO ha esonerato il FIDEIUSSORE SOLIDALE e i servizi competenti della Confederazione dal mantenere il segreto d'ufficio nei confronti del MUTUANTE almeno fino alla cessazione del presente contratto di fideiussione; e
- c) il FIDEIUSSORE SOLIDALE e il MUTUANTE possono scambiarsi tra loro, nel quadro del presente contratto di fideiussione, i dati e i documenti necessari.

6. Durata e cessazione della fideiussione

La fideiussione solidale prevista nel presente contratto di fideiussione resta valida fino all'estinzione integrale dei crediti che il MUTUANTE vanta nei confronti del MUTUATARIO in forza del CONTRATTO DI CREDITO o in relazione ad esso o ad altri CREDITI GARANTITI.

7. Diritto di regresso del fideiussore solidale; riconoscimento di debito

- 7.1 I diritti del MUTUANTE definiti nel CONTRATTO DI CREDITO sono trasferiti al FIDEIUSSORE SOLIDALE nella stessa misura in cui questi ha risarcito il MUTUANTE in forza del presente contratto di fideiussione. Il MUTUANTE è tenuto a consegnare tutti i documenti e a trasmettere tutte le informazioni che il FIDEIUSSORE SOLIDALE necessita per potere esercitare il suo diritto di regresso nei confronti del MUTUATARIO.
- 7.2 Un riconoscimento di debito da parte del MUTUATARIO è considerato riconoscimento di debito anche nei confronti del FIDEIUSSORE SOLIDALE ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

8. Cessione e trasferimento

Il MUTUANTE può cedere o trasferire alla Banca nazionale svizzera a titolo di garanzia i crediti indicati nel CONTRATTO DI CREDITO, unitamente alla fideiussione solidale concessa attraverso il presente contratto di fideiussione.

9. Disposizioni finali

- 9.1 Se sono state inviate all'indirizzo indicato sulla prima pagina del presente contratto di fideiussione, le comunicazioni delle PARTI sono ritenute validamente avvenute.
- 9.2 Qualora una disposizione del presente contratto di fideiussione dovesse essere inefficace o divenire inefficace in un secondo momento, l'efficacia della restante parte del contratto non ne è pregiudicata.
- 9.3 Per luogo di esecuzione si intende il luogo (in Svizzera) indicato nell'indirizzo del MUTUANTE.
- 9.4 Il presente contratto di fideiussione e tutti gli obblighi extracontrattuali risultanti dallo stesso o correlati allo stesso sono retti dal diritto svizzero. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto di fideiussione o correlate allo stesso (anche quelle relative alla sua conclusione, efficacia o applicabilità) sono competenti esclusivamente i tribunali a Berna (Svizzera).

[Luogo], [Data], _____

[Organizzazione che concede la fideiussione]

[Luogo], [Data], _____

[Mutuante]

Allegato 1
Copia della domanda di credito PLUS legato al COVID-19

Allegato 2
Copia del contratto di credito (CREDITO PLUS COVID-19)

Allegato 3
Copia del contratto di credito (CREDITO COVID-19)